COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure d'intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 38, 39

Bonfatti Paini Marisa 38

Bulleri Luigi 38

Ferrarini Giulio, *Relatore* 38

Piermartini Gabriele 38

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Ricordo che, nella seduta del 12 aprile 1989, è stata chiusa la discussione sulle linee generali e sono state svolte le repliche del relatore, onorevole Ferrarini, e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 1, comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* e privato in proprietà e.
1. 1.

Ronchi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *aggiungere in fine:* la cui messa a disposizione può avvenire allorquando le regioni stesse hanno comunicato al CER la quan-

tificazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.
1. 2.

Rocelli.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) coordinare le varie forme di agevolazione pubblica per l'accesso alla proprietà dell'alloggio e per l'aumento dell'offerta di abitazioni in locazione, con particolare riferimento alle categorie socialmente protette ed alla cooperazione nel settore edilizio.
1.3.

Gottardo.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine:

d) incentivare, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, lo sviluppo della cooperazione nel settore edilizio.
1. 4.

Boselli, Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) in via provvisoria, fino al 1992 l'intero ammontare dei contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Negli anni successivi il contributo dello Stato stabilito con apposito provvedimento finanziario in sostituzione dei contributi di cui al punto precedente, in relazione alle necessità del settore della edilizia residenziale.
1. 5.

Bonfatti Paini , Bulleri, Boselli, Sapio.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 6.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 7.

Ronchi.

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve delle compagnie di assicurazione e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *f)*.
1. 8.

Bonfatti Paini, Sapio, Boselli, Bulleri.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Presso il Ministero del tesoro è istituito il Fondo nazionale per gli interventi per l'edilizia residenziale pubblica. Tale fondo è alimentato, sino al 31 dicembre 1992 con gli introiti corrispondenti ai versamenti *ex* GESCAL, con gli stanziamenti deliberati in sede di leggi finanziarie e con i rientri e recuperi (articolo 13, comma 5, della legge n. 457 del 1978). La ripartizione del fondo alle regioni è effettuata dal CIPE, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, per il 50 per cento in proporzione alla tensione abitativa delle singole regioni e per il restante ammontare in relazione ai programmi di edilizia residenziale approvati dagli organi competenti.
1. 9.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Governo è delegato ad émanare entro il 31 dicembre 1989, norme aventi valore di legge per istituire un fondo nazionale per la casa per gli interventi di edilizia residenziale

pubblica con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il fondo dovrà essere finanziato con le entrate ordinarie previste nel bilancio dello Stato;

b) avrà durata pluriennale e dovrà essere destinato alle regioni che provvederanno alla sua ripartizione;

c) parte del fondo dovrà essere destinata ai comuni per la istituzione di un fondo speciale, sociale, per l'integrazione del pagamento degli affitti per i bassi redditi.

1. 10.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 1, comma 8, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

1. 11.

Gottardo.

All'articolo 1, comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) ai maggiori oneri connessi con l'attuazione del programma sperimentale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94.

1. 12.

Boselli, Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

All'articolo 1, comma 8, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

1. 13.

Governo.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Unitamente ai fondi di cui al presente articolo il CER stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto la voce « Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio » per il recupero di immobili pubblici e privati, residenziali e non, dando la priorità agli interventi localizzati nei comuni ad alto rischio sismico che hanno predisposto i programmi integrati di intervento di cui al successivo articolo 22.

1. 14.

Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.
(Costituzione di un fondo mutui a tasso zero).

1. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo speciale con gestione autonoma per la cessione di mutui, con restituzione quindicennale sia a rata costante che variabili, senza oneri di interesse per la realizzazione di interventi localizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 22.

2. Alla dotazione finanziaria del fondo si provvede in sede di prima applicazione mediante le disponibilità di contributo inerenti i limiti di impegno non ancora utilizzati e depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti fino al limite di impegno di spesa di lire 3.000 miliardi, nonché mediante i rientri dei mutui concessi ai sensi della presente legge.

3. Negli anni successivi a partire dal 1991 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, compatibilmente con le esigenze di contributo relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad incrementare o ridurre la dotazione finanziaria del fondo.

4. I mutui sono concessi ai comuni ed agli istituti autonomi per le case popolari, ovvero a cooperative a proprietà indivisa ed a imprese di costruzione, nella misura rispettivamente del cento per cento e del cinquanta per cento dei limiti

di costo periodicamente determinati ai sensi della lettera *n)* dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Le richieste di mutuo di cui al comma 1 sono trasmesse, dagli operatori interessati, al comitato esecutivo del CER tramite le regioni che provvedono, entro il limite perentorio di sessanta giorni, ad esprimere motivato parere in merito alla congruità e fattibilità del programma integrato e degli interventi proposti.

6. Il Comitato per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed a seguito di istruttoria tecnica, dichiara ammissibili a finanziamento le iniziative proposte. Nell'assegnazione dei mutui lo stesso Comitato tiene conto della data di inoltro della richiesta da parte della regione nonché delle condizioni abitative.

7. Gli alloggi, con esclusione di quelli realizzati da cooperative a proprietà indivisa sono dati in locazione secondo le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Tutti i soggetti assegnatari devono avere i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata ed è assicurata la priorità a quelli sottoposti a sfratto esecutivo.

8. Con decreto del Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite condizioni e modalità per il finanziamento del fondo speciale di cui al comma 1 nonché criteri per la gestione dei fondi derivanti dai canoni di locazione e dalle vendite di cui al successivo comma 11 per assicurare il rientro dei mutui concessi.

9. Gli alloggi sono dati in locazione per un periodo di 8 anni. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono abrogati a partire dal 1° giugno 1989. I fondi residui derivanti dall'applicazione del contributo abrogato sono destinati alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata destinati unicamente a lavoratori dipendenti, a pensionati e a disoccupati.

2. 02.

Ronchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. La Cassa depositi e prestiti provvede entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge a trasmettere al Ministro dei lavori pubblici un rapporto che evidenzi l'ammontare:

a) dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 35, legge 5 agosto 1978, n. 457, introitati dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989;

b) dei residui passivi giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnati ad altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

2. Tale rapporto è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* entro 10 giorni dalla sua trasmissione al Ministro.

3. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) provvede a verificare entro e non oltre i 30 giorni l'avvenuto versamento dei contributi di cui al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989, da parte degli enti percettori alla Cassa depositi e prestiti.

4. Il CER provvede inoltre ad accertare per il medesimo lasso di tempo, entro la stessa data e di concerto con gli enti percettori, l'ammontare della presunta evasione dei contributi di cui sopra da parte dei datori di lavoro.

5. Il Comitato per l'edilizia residenziale con proprio decreto provvede entro 15 giorni dallo stanziamento di cui al precedente articolo 3, e comunque mensilmente per i contributi *ex* Gescal, di cui al precedente articolo 2 recuperati dagli enti percettori, alla ripartizione di tali fondi alle regioni per finanziare gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a)* e *c)*, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. Dal 30 giugno 1989 è abrogata la trattenuta di cui al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 35 legge 5 agosto 1978 n. 457.

2. 03.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. La lettera *d)* del primo comma e il numero 2) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono abrogati. La regione determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento di edilizia residenziale pubblica nonché i criteri generali per l'assegnazione, per la gestione, per la fissazione dei canoni e per la revoca delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica; i comuni provvedono ad emanare i relativi regolamenti.

2. Le funzioni amministrative inerenti la costruzione e la gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale, di cui all'articolo 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite ai comuni; al fine di garantirne l'armonico esercizio le regioni emanano norme di indirizzo tecnico, sociale ed economico sulla base della presente legge.

2. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) i criteri generali per le scelte delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle forme di intervento riservando, comunque, alle cooperative edilizie almeno il 60 per cento dei finanziamenti destinati ai programmi di cui all'articolo 10;

3. 1.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), *aggiungere in fine:* la cui messa a disposizione può avvenire allorquando le regioni stesse hanno comunicato al CER la quantificazione delle risorse finanziarie di cui al punto *d)*, comma 2, del precedente articolo 1 e la relativa utilizzazione.

3. 2.

Governo.

Sopprimere l'articolo 3.

3.3.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 3, sopprimere la lettera c).

3. 4.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 3, comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* la revisione periodica *con le seguenti:* la determinazione annuale.
3. 5.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) la determinazione annuale dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia assistiti dal contributo parziale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT, e l'aggiornamento dell'ammontare massimo dei contributi;
3. 6.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

All'articolo 3, alla lettera e) *dopo la parola:* revisione, *aggiungere la parola* biennale.
3. 7.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) la quota minima degli incrementi delle riserve delle imprese di assicurazione e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti;
3. 8.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio ovvero con investimenti diretti.
3. 9.

Fornasari.

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi.
3. 10.

Governo.

All'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: 2 *con la seguente:* 8.
3. 11.

Rocelli.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* ai fabbisogni di cui alla precedente lettera *a)* ed in misura comunque non inferiore al 15 per cento, *con le seguenti:* all'entità territoriale delle zone di recupero, come definite al successivo articolo 30 e comunque in misura non inferiore al 50 per cento.
4. 1.

Filippini Rosa.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché determinare *a:* di cui all'articolo 22, *con le seguenti:* Nell'ambito degli interventi di cui al titolo 1 della legge 5 agosto 1978 n. 457, gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici e gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti al

recupero del patrimonio edilizio esistente oltre agli interventi destinati all'acquisizione e al recupero di immobili da parte dei comuni all'interno di aree ricadenti nella delimitazione dei centri storici, dovranno assorbire complessivamente il 60 per cento delle risorse disponibili.
4. 2.

Bassanini, Cederna.

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

aa) ripartire gli interventi per ambiti, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti, di norma comunali. All'interno di ogni comune la quota dei fondi sarà ripartita rispettando la percentuale del 60 per cento destinata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come indicati nel comma precedente. La regione, scaduto un anno dall'avvenuta ripartizione, sottrae la quota destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente a quei comuni che non abbiano provveduto ad assegnare i fondi agli aventi diritto. Le somme così recuperate verranno nuovamente ripartite tra quei comuni che avranno invece espletato le formalità di assegnazione delle quote loro attribuite.
4. 3.

Bassanini, Cederna.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), *aggiungere in fine:* ripartendo i fondi fra i vari operatori e fra i tipi di intervento sulla base di criteri fissati dal consiglio regionale, tenendo presenti le carenze e le necessità di ogni singola regione. Devono comunque essere privilegiati gli interventi per la realizzazione di alloggi in locazione e per il recupero del patrimonio esistente.
4. 4.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) Formare programmi triennali tendenti alla soluzione del problema abitativo ed alla riqualificazione urbana, ambientale ed infrastrutturale in base alle risorse finanziarie statali e regionali disponibili.
4. 5.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: f) aggiornare i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale.
4. 6.

Ronchi.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.
5. 1.

Governo.

Sopprimere l'articolo 6.
6. 1.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), ripartisce fra le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, le disponibilità dei fondi di cui all'articolo 1 previste per l'anno successivo; per i fondi di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo, la previsione viene effettuata sulla base degli stanziamenti indicati dal bilancio di previsione pluriennale dello Stato per l'anno al quale la ripartizione dei fondi si riferisce;.
6. 2.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: loro disponibilità *con le seguenti:* comunicazione della suindicata proposta.
6. 3.

Novelli.

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni entro 90 giorni dalla ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi, coordinando, per quanto attiene i programmi integrati e di recupero urbano, le proposte avanzate dagli operatori.
6. 4.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: 180 giorni dalla, *aggiungere le seguenti:* comunicazione della.
6. 5.

Rocelli.

All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al precedente comma, il comitato esecutivo del CER previa diffida da adempiere alla regione stessa con l'assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni, invita gli enti locali e territoriali, gli IACP e gli operatori del settore a presentare, entro sessanta giorni, le proposte di intervento di documentata fattibilità da effettuarsi nell'ambito territoriale della regione inadempiente.
6. 6.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 6, comma 5, sostituire la parola: autenticamente *con la seguente:* automaticamente.
6. 7.

Rocelli.

All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Nell'ambito dei fondi assegnati dal CIPE al recupero dell'edilizia esistente, una quota non superiore al 3 per cento viene assegnata alle competenti soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali per i compiti di controllo, di coordinamento e di studio di cui al successivo articolo 28-*terdecies*.
6. 8.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Programmazione comunale).

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i comuni, anche riuniti in consorzio, provvedono:

a) alla valutazione del fabbisogno abitativo decennale tenendo conto dell'andamento demografico e migratorio;

b) al censimento del patrimonio edilizio degradato o inutilizzato;

c) alla valutazione delle necessità di nuova edificazione tenendo conto del fabbisogno soddisfabile attraverso il pieno utilizzo del patrimonio esistente;

d) alla valutazione delle quote di edilizia sovvenzionata, convenzionata o libera necessaria in relazione alla composizione del fabbisogno e alle quote di edilizia in locazione e in proprietà.

2. Entro i successivi sei mesi i comuni predispongono:

a) un piano per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo comprendente eventuali nuove edificazioni ed il recupero pubblico degli edifici degradati e inutilizzati;

b) un piano di acquisizione di immobili esistenti e non utilizzati;

c) un piano di locazione di immobili di proprietà di enti pubblici da assegnare in sublocazione.

3. I piani così formulati sono approvati dalla regione. In caso di inadempienze le regioni elaborano e approvano i piani.

4. A partire dal secondo anno dall'approvazione della presente legge i contributi di cui alla presente normativa sono attribuibili solo a interventi compresi nel piano per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

7. 01.

Ronchi.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo integrale è concesso, per la realizzazione di abitazioni da assegnare in locazione o in godimento agli IACP ai comuni e loro consorzi, nonché nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 22 alle cooperative edilizie e loro consorzi.

8. 1.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 8, aggiugere, in fine, il seguente comma:

3. Una quota non inferiore al 50 per cento del contributo va destinata alla realizzazione di piani di recupero pubblici.

8. 2.

Ronchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Abitazioni per i lavoratori agricoli).

1. Al fine di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli dipendenti è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi, a richiesta, dagli istituti di credito, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per la costruzione o per l'ampliamento di immobili ad uso di abitazione per i lavoratori agricoli.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti di credito per un importo massimo di lire 100 milioni e con durata non superiore agli anni 20.

3. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 5 per cento.

4. Il Comitato per l'edilizia residenziale provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo.

5. I lavoratori agricoli, anche singolarmente, possono presentare domanda alla regione di esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 1 o di costruzione diretta.

6. La regione assegna al richiedente il valore corrispondente dell'immobile o del costo degli interventi secondo i criteri stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

7. Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione secondo l'indicazione degli aventi titolo.

8. Il prezzo del riscatto va calcolato secondo i criteri indicati dal Comitato di cui al comma 6.

9. Si applicano in quanto compatibili le norme statali e regionali concernenti l'edilizia rurale.

9. 01.

Gottardo, Cerutti, Noci, Strada, Martuscelli, Torchio, Zaniboni.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 2.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: del costo convenzionale dell'intervento, *con le seguenti:* dei costi convenzionali degli interventi.
10. 1.

Rocelli.

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi sono concessi per interventi di nuova costruzione e di recupero nella misura minima del 50 per cento, come definito dal successivo articolo 12, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in locazione a canone convenzionato.
10. 2.

Ronchi.

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I valori del contributo parziale sono stabiliti ed aggiornati dal CIPE su proposta del CER in funzione del reddito dei beneficari e della destinazione alla locazione ed al godimento o alla proprietà degli interventi ammessi al contributo ai sensi della presente legge.
10. 3.

Bulleri, Sapio, Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il contributo parziale può essere erogato dalla regione, a parità di valore attuale, in unica soluzione o in un massimo di 20 annualità, anche di importo differenziato, comprendenti la fase di preammortamento di cui al successivo comma 8, nei limiti delle disponibilità ad essa attribuite dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite venticinquennale di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie accertato dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso di riferimento in vigore al momento della emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.
10. 4.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 10, comma 4, dopo la parola: costanti *aggiungere le seguenti:* o in conto capitale in unica soluzione. Le regioni nella loro programmazione triennale indicheranno la ripartizione fra le due soluzioni previste dal presente comma 4.
10. 5

Bulleri.

All'articolo 10, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da contributo parziale, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al precedente comma concessi in pendenza dei procedimenti di esproprio ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 63, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
10. 6.

Fornasari.

All'articolo 10, comma 5 e comma 8, sopprimere le seguenti parole: nonché gli altri istituti di credito.
10. 7.

Fornasari.

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per i prestiti contratti all'estero dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio da destinare alla concessione di mutui per il recupero di immobili, per la costruzione di nuove abitazioni economico-popolari e per l'acquisto della prima casa, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale stabilito annualmente dalla legge finanziaria; per il biennio 1989/90, tale controvalore è fissato in lire 3.000 miliardi. Ai prestiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
10. 8.

Gottardo.

All'articolo 10, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di una convenzioni-tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 9.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

All'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine: Tale garanzia è operante in via primaria.
10. 10.

Governo.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi, dai privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione, dagli istituti autonomi case popolari, dai comuni e dagli enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione e da società, di cui facciano parte i predetti operatori, che realizzino i programmi di cui all'articolo 22.
11. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

All'articolo 11, comma 1, dopo la parola: nonché, *aggiungere le seguenti:* agli IACP ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione, ad altri enti pubblici che intendano recuperare abitazioni da assegnare in proprietà o locazione ed ai soggetti che realizzino i programmi di cui agli articoli 14 e 22.
11. 2.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole da: realizzati *a:* articoli 14, 15 e 22 *con le seguenti:* da imprese di costruzione, da privati, dagli istituti autonomi case popolari, dai comuni e dai soggetti indicati dagli articoli 14, 15, 21 e 22.
11. 3.

Rocelli.

All'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: ad enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà *e:* ai comuni.
11. 4.

Gottardo.

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: da assegnare in proprietà, *aggiungere le seguenti:* o in locazione o in locazione con patto di futura vendita.
11. 5.

Ronchi.

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto; per le cooperative edilizie, la delibera di assegnazione può essere assunta a partire dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 20, comma 3, e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11. 6.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio. In caso di vendita il momento dell'accertamento può essere riportato alla data del compromesso, redatto per atto pubblico. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11. 7.

Gottardo.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: acquisto *con le seguenti:* della stipulazione di preliminare d'acquisto con data certa.
11. 8.

Bonfatti Paini. Bulleri.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le parole: concessione del contributo.
11. 9.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio, Boselli.

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: dell'assegnazione, acquisto o, *aggiungere le seguenti:* , per i privati.
11. 10.

Rocelli.

All'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il 50 per cento dei contributi è riservato a soggetti pubblici o privati che realizzino alloggi da locare secondo canone da convenzione con il comune e comunque inferiori al massimo previsto dalla legge n. 392 del 1978.
11. 11.

Ronchi.

All'articolo 12 dopo la parola residenziale *aggiungere le seguenti:* In quest'ultimo caso il contributo è relativo alle sole destinazioni residenziali quando esse non siano inferiori all'80 per cento della superficie complessiva. Il contributo è concesso anche per il recupero di volumi accessori alla residenza, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.
12. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole condomini o loro consorzi *aggiungere le seguenti:* o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci.
13. 1.

Gottardo.

All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 10, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli o riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci o alle quali abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.
13. 2.

Bonfatti Paini, Boselli, Sapio, Bulleri.

All'articolo 13, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nei precedenti commi non si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche. I soggetti non in possesso di tali requisiti, se utilizzano l'alloggio direttamente o lo cedano in locazione ad uso abitativo primario, possono dedurre dal loro imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate.
13. 3.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri.

All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I contributi di cui all'articolo 10 sono concessi dalle regioni per la realizzazione o il recupero di alloggi con il vincolo alla locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle vigenti disposizioni per un periodo non inferiore a 8 anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative edilizie o loro consorzi, nonché agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, purché i conduttori e gli assegnatari abbiano o acquisiscano, entro sei mesi dall'inizio della locazione o dalla data del provvedimento di assegnazione, la residenza nel comune ove è realizzato l'immobile e siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11.
14. 1.

Boselli, Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 14, comma 1, sopprimere da: ai sensi *fino a:* disposizioni.
14. 2.

Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: recupero, *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 31, lettere *b), c), d)* della legge n. 457.
14. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: otto anni *con le seguenti:* venti anni.
14. 4.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: otto *con la seguente:* quindici.
14. 5.

Ronchi.

All'articolo 14, comma 1, aggiungere in fine: a soggetti aventi requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata. Tale requisito non è richiesto per gli occupanti a qualsiasi titolo l'alloggio da recuperare.
14. 6.

Governo.

All'articolo 14, comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché a enti privati e

società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.
14. 7.

Gottardo.

All'articolo 14, comma 2, dopo la parola: residenziale, *aggiungere le seguenti:* che si impegnino a non vendere gli alloggi realizzati o recuperati per un periodo non inferiore a 8 anni e ad affittarli a persone ricomprese in categorie socialmente protette ovvero in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata o soggette a provvedimenti esecutivi di sfratto, purché risiedano nel comune ove è realizzato l'immobile o vi acquisiscano la residenza entro sei mesi dall'inizio della locazione.
14. 8.

Gottardo.

All'articolo 14 al comma 4, sostituire le parole: dell'ottavo *con le seguenti:* del ventesimo.
14. 9.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 14, sopprimere il comma 4.
14. 10.

Ronchi.

All'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate *con le seguenti:* sia realizzata a prezzi determinati dall'UTE e riguardi immobili costituenti complessi unitari con esclusione di vendite frazionate.
14. 11.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 14, comma 9, dopo le parole: atto d'obbligo, *aggiungere le seguenti:* nel quale vengono definiti i parametri per la determinazione del canone, non superiori a quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978, i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita sulla base del costo rivalutato e dei parametri di abbattimento per vetustà, stato di manutenzione.
14. 12.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 14 sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il reddito relativo ad immobili adibiti ad uso di abitazione con i contenuti di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, per tutto il periodo in cui sono concessi in godimento o in locazione, anche oltre il termine previsto al medesimo comma 1, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali nella misura del 50 per cento. Per la stessa durata del godimento o della locazione, il reddito, fatte salve le maggiori agevolazioni previste dalle disposizioni in vigore, è esente dall'imposta locale sui redditi.
14. 13.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 14, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. I benefici fiscali di cui al comma precedente si applicano anche ai redditi relativi ad alloggi condotti in fitto ai sensi delle vigenti disposizioni ad uso di abitazione primaria, ed i cui conduttori abbiano i requisiti per accedere all'edilizia sovvenzionata.
14. 14.

Filippini Rosa, Ceruti.

Sopprimere l'articolo 15.
15. 1.

Ronchi.

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui all'articolo 10 possono essere concessi dalle regioni an-

che per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a 8 anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà e per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.
15. 2.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 15, comma 1, sostituire da: I contributi *sino a:* regioni *con le seguenti parole:* I contributi di cui all'articolo 10 sono concessi nella percentuale non inferiore al 30 per cento dalle regioni.
15. 3.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'articolo 15, comma 2, sopprimere le seguenti parole: da comuni e.
15. 4.

Gottardo.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni fissano i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita così come indicato nell'articolo 14, comma 9.
15. 5.

Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 16, comma 1, sopprimere il periodo da: Il secondo comma *fino a:* è abrogato.
16. 1.

Rocelli.

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: ed urbanizzazioni di aree edificabili ad uso residenziale, nonché al potenziamento e rinnovamento di quelle già edificate *con le seguenti:* delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di cui agli articoli 12, 22, 29 e per le aree necessarie ai programmi di edilizia pubblica definiti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive integrazioni e modificazioni.
16. 2.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 16, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I fondi disponibili sul fondo speciale di cui al comma 1 sono assegnati ogni anno dal CER alle regioni le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelli eventualmente loro già assegnati, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.
16. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

All'articolo 16, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
16. 4.

Rocelli.

All'articolo 17, aggiungere all'inizio il seguente comma:

1. L'articolo 5-*bis* della legge 25 marzo 1982, n. 94 è così modificato:

« Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti a destinare ad investi-

menti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate all'acquisto o alla costruzione di immobili a destinazione abitativa con le caratteristiche della edilizia economica e popolare o alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)* ».

17. 1.

Ronchi.

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 3,5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 18 e le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi.

17. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 3,5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 18 e le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi.

17. 3.

Gottardo.

All'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: in misura tale da non superare il tasso annuo reale del 3,5 per cento. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i tassi da applicare ai finanziamenti di cui al successivo articolo 19 e le modalità di erogazione e restituzione degli stessi.

17. 4.

Governo.

All'articolo 17, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione sono depositate in un conto corrente fruttifero di tesoreria intestato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale; sulle giacenze è riconosciuto un tasso di interesse uguale a quello applicato ai finanziamenti erogati dal Fondo.

17. 5.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Ronchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica criteri per l'utilizzo dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.

2. Le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale convenzionata destinati all'assegnazione, in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita. La dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia resi-

denziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi organici e di recupero di cui alla presente legge.
18. 2.

Governo.

All'articolo 18, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili, nel triennio cui il programma si riferisce, nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori, destinando alle cooperative di abitazione una quota dei finanziamenti non inferiore al 75 per cento.

2. Le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale destinati all'assegnazione in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita, attraverso la realizzazione degli interventi di recupero di cui alla presente legge relativi ad immobili ad uso abitativo compresi nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, convenzionati con il comune, o di programmi di edilizia convenzionata, localizzati su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai medesimi piani realizzati da cooperative di abitazione e da imprese di costruzione; la dimensione minima degli interventi e dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi integrati e di recupero di cui alla presente legge.
18. 3.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

All'articolo 18, comma 1, inserire in fine: destinando alle cooperative di abitazione una quota dei finanziamenti non inferiore al 75 per cento.
18. 4.

Gottardo.

All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: sono destinate, *aggiungere le seguenti:* prioritariamente al finanziamento degli interventi pubblici di recupero e.
18.5.

Ronchi.

All'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole: ovvero su aree esterne ai medesimi piani.
18. 6.

Ronchi.

All'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: ovvero su aree esterne ai medesimi piani, realizzati da cooperative di abitazione e da imprese di costruzione *con le seguenti:* ovvero nei programmi integrati di cui alla presente legge.
18. 7.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 18, comma 2, dopo la parola: finanziamento, *aggiungere le seguenti:* di programmi di edilizia residenzale destinati all'assegnazione in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita.
18. 8.

Gottardo.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18 sono concessi per un importo pari al 90 per cento del costo convenzionale dell'intervento, determinato ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10, compreso, per gli interventi di recupero, il costo per l'acquisizione degli immobili, e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è

estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.

19. 1.

Governo.

All'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18 sono concessi per un importo pari al 90 per cento del costo convenzionale dell'intervento, determinato ai sensi del precendente comma 1 dell'articolo 10, comprensivo, per gli interventi di recupero, del costo di acquisizione dell'immobile, e sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione, da recuperare o da realizzare, garanzia alla quale è estesa l'applicazione dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Sopprimere i commi 2 e 3.

19. 2.

Bulleri.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 10 *con le seguenti:* dal CER.

19. 3.

Rocelli.

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: per un importo pari al 75 per cento *con le seguenti:* per un importo pari al 90 per cento, *e, dopo le parole:* precedente comma 1 dell'articolo 10, *aggiungere le seguenti:* comprensivo, per gli interventi di recupero, del costo di acquisizione dell'immobile.

19. 4.

Gottardo.

All'articolo 19, sopprimere il comma 2.

19. 5.

Gottardo.

All'articolo 19, comma 3, dopo le parole: dei finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* e viene.

19. 6.

Rocelli.

All'articolo 19, sopprimere il comma 3.

19. 7.

Gottardo.

All'articolo 20, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le imprese di assicurazione e gli enti di previdenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completato gli investimenti previsti dalla medesima delibera e nella misura dalla stessa indicata devono provvedervi, mediante la sottoscrizione dei titoli di cui al precedente articolo 17, entro trenta giorni dalla data di emissione dei titoli stessi; dell'avvenuto adempimento deve essere data immediata comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale per il rilascio dell'attestato di cui al comma 2, al cui possesso è subordinata l'efficacia, ai fini della costituzione delle riserve di legge, degli accantonamenti di cui al presente comma.

20. 1.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri, Sapio.

All'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicura-

zione riservate ad investimenti immobiliari possono essere destinate alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale, comprensivi degli interventi non residenziali ad essi strettamente connessi, da destinare alla locazione o alla vendita.
21. 1.

Bulleri, Sapio, Bonfatti Paini.

All'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione riservate ad investimenti immobiliari possono essere destinate alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale, comprensivi degli interventi non residenziali ad essi strettamente connessi, da destinare alla locazione o a vendita.
21. 2.

Sapio, Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

All'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono.
21. 3.

Ronchi.

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole da: Le riserve tecniche *fino a:* possono essere destinate *con le seguenti:* In alternativa agli investimenti di cui all'articolo 17, la quota di cui all'articolo 3, lett. f), può essere destinata.
21. 4.

Novelli.

All'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: possono prevedere anche le necessarie opere di urbanizzazione *con le seguenti:* devono, se necessario, prevedere anche le opere di urbanizzazione.
21. 5.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 21, aggiungere in fine: Il patrimonio costituito secondo le prescrizioni dei commi precedenti può essere alienato, previa autorizzazione degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo di cui al comma 3, non prima di anni venti dalla data dell'abitabilità, a prezzi calcolati sulla base del costo di costruzione, rivalutato, e degli abbattimenti in relazione alla vetustà ed allo stato di manutenzione. Ai locatari è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.
21. 6.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. L'articolo 17 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è così modificato:

« Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura o consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune, nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

I comuni, ai fini della assegnazione in sublocazione di detti alloggi a soggetti bisognosi di alloggio esercitano, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, il diritto di prelazione sulla locazione degli immobili disponibili.

Il canone di affitto è stabilito nella misura massima prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed è corrisposto direttamente dal comune dell'ente proprietario.

Il comune assegna detti alloggi sulla base della graduatoria esistente per l'edilizia economica e popolare al canone previsto dalla legge regionale sulla edilizia pubblica.

Il comune può stabilire una quota di alloggi da assegnarsi in sublocazione ad equo canone a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del comma precedente.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo terzo della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Chiunque, in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma, stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 20 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo terzo della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Competente ad accertare l'infrazione ed ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 680 ».

21. 01.

Ronchi.

All'articolo 22, comma 1, dopo la parola: integrati, *aggiungere le seguenti:* al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

22. 1.

Boselli, Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 22, comma 1, dopo la parola: operatori *aggiungere le seguenti:* ed utenti.

22. 2.

Gottardo.

All'articolo 22, comma 2, aggiungere in fine le parole: In tali ambiti possono essere individuate, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica ed aree ed edifici d'intervento comunale per la realizzazione di servizi urbani.

22. 3.

Filippini Rosa.

All'articolo 22, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le cubature realizzabili nei piani di intervento sono concentrate in un numero di lotti edificatori minore dell'esistente per consentire la creazione di spazi urbani significativi.

22. 4.

Filippini Rosa.

All'articolo 22, sopprimere il comma 5.

22. 5.

Ronchi.

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il programma di cui ai precedenti commi ha valore di piano particolareggiato ed è approvato dalla regione con le procedure semplificate previste dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

22. 6.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 22, sopprimere il comma 6.
22. 7.

Rosa Filippini, Ceruti.

All'articolo 22, sopprimere il comma 6.
22. 8.

Ronchi.

All'articolo 22, comma 6, sostituire le parole da: urbanistica *fino a:* approvato *con le seguenti:* la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, cittadini, enti, da inviare al comune entro 15 giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi 10 giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi 150 giorni, trascorsi i quali si intende approvato.
22. 9.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli.

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

7. Anche nelle zone *A)* di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi potrà essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito.

8. I programmi non sono subordinati all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
22. 10.

D'Angelo.

All'articolo 22, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. I programmi integrati devono essere corredati da una valutazione di impatto ambientale degli stessi.
22. 11.

Ronchi.

All'articolo 22, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di agevolare gli interventi indicati nei programmi il sindaco può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi. L'accordo elenca le opere, gli interventi da realizzare, individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli, indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria; specifica strumenti, tempi, e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle singole attività. L'accordo raggiunto impegna le parti a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.
22. 12.

D'Angelo.

All'articolo 25, dopo la parola: assegnazione, *aggiungere le seguenti:* nel caso di cooperativa a proprietà indivisa o di stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi.
25. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Sopprimere l'articolo 26.
26. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 26.
26. 2.

Rocelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.
(Interpretazione autentica).

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 11, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e 26 della presente legge, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, o individuate ai sensi dell'articolo 51 della citata legge n. 865 del 1971 possono essere cedute in proprietà esclusivamente a:

a) cooperative edilizie i cui soci abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la assegnazione di alloggi economici e popolari;

b) singoli che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

c) imprese di costruzione.

2. Ai fini dell'applicazione della preferenza di cui all'articolo 35, comma 11, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si considerano proprietari espropriati i proprietari, rientranti nelle categorie indicate al precedente comma, alla data di adozione del PEEP o di indicazione delle aree ai sensi dell'articolo 51 della stessa legge.
26. 01.

Rocelli.

All'articolo 27, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il rilascio della concessione edilizia agli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
27. 1.

Bulleri. Bonfatti Paini.

All'articolo 27, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il disposto dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni trova applicazione anche nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento.
27. 2.

Rocelli.

All'articolo 27, comma 2, dopo le parole: commissione edilizia, *aggiungere le seguenti:* anche sulla base del parere emesso dalla commissione edilizia incompleta o dei pareri di competenza degli organismi non completi, indicati nella medesima disposizione.
27. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Sopprimere l'articolo 28.
28. 1.

Rosa Filippini, Ceruti.

All'articolo 28, comma 2, dopo la parola: regioni, *aggiungere le seguenti:* in apposite convenzioni.
28. 2.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

All'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole da: nelle convenzioni *fino a:* n. 10.
28. 3.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 28, comma 4, sostituire la parola: febbraio *con la seguente:* gennaio.
28. 4.

Bulleri

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.
(Delimitazione dei centri storici).

1. I comuni delimitano nell'ambito degli strumenti urbanistici generali il perimetro dei centri storici e individuano altresì le zone ove, per rimediare alle condizioni di degrado, si rende necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Ai fini dell'individuazione dei centri storici vanno presi in considerazione non solo i vecchi centri urbani tradizionalmente intesi, ma tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, abbiano particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche, architettoniche e ambientali.

28. 01.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*ter*.
(Riorganizzazione dell'intervento statale).

1. È costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un ufficio centrale per la tutela dei centri storici.

2. Presso il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici di cui fanno parte componenti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e prescelti tra nominativi segnalati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'associazione Italia nostra.

3. Il Comitato di settore di cui al precedente comma oltre a svolgere le ordinarie funzioni di supporto tecnico-scientifico a favore del Ministero dei beni culturali e ambientali propone all'attenzione del Ministero i casi di centri storici già delimitati o non ancora delimitati meritevoli di interventi di salvaguardia ai sensi del successivo articolo 28-*decies*.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina con proprio decreto le metodologie, i criteri, gli indirizzi tecnici per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 diretti alla salvaguardia dei centri storici.

28. 02.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*quater*.
(Partecipazione nei procedimenti amministrativi di carattere urbanistico).

1. I comuni possono acquisire per lo svolgimento dei compiti prefigurati dall'articolo 28-*bis* i pareri e le proposte provenienti da associazioni ed enti di carattere nazionale o locale che perseguano quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici.

2. Allo stesso scopo possono rivolgere specifica richiesta di ausilio alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

3. Alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio potranno pervenire inoltre proposte e pareri da parte di cittadini e di associazioni che, se considerati meritevoli di apprezzamento, saranno segnalati ai comuni interessati.

28. 03.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 28-quater, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*quinquies*.
(Prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici).

1. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici in essi delimitati devono essere rivolte al

recupero del tessuto urbano storico nel suo insieme o nelle singole unità edilizie mediante azioni di restauro e di risanamento conservativo.

2. Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia.

28. 04.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*sexies.*
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi nei centri storici previsti dagli strumenti urbanistici generali che siano redatti o variati in conformità al precedente articolo possono essere attuati:

a) mediante concessione edilizia relativa alle singole unità edilizie in conformità alla specifica disciplina dettata dallo strumento urbanistico generale;

b) sulla base di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

2. Nell'ambito delle zone di recupero sono consentiti, fino all'attuazione dei piani attuativi, soltanto gli interventi previsti nel successivo articolo 28-*septies*, ove il vigente strumento urbanistico generale non sia stato redatto o variato in conformità del secondo comma del presente articolo.

3. In ogni caso tutti gli interventi da eseguirsi nei centri storici devono ispirarsi alle finalità del restauro e del risanamento conservativi così come specificato nell'articolo 31, lettera *c)*, della legge 15 agosto 1978, n. 457.

4. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere muniti del parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Qualora questa non si esprime entro 45 giorni dalla presentazione del progetto adeguatamente documentato il parere si intende favorevole.

28. 05.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*sexies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*septies.*
(Interventi ammessi nelle zone di recupero dei centri storici).

1. Nelle zone di recupero dei centri storici, anche se disciplinati da leggi speciali, fino all'approvazione di uno strumento urbanistico generale formato o variato secondo i criteri di cui all'articolo 28-*quinquies* o di un piano attuativo sono consentiti, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi edilizi che riguardino opere interne e singole unità immobiliari, consistenti in adeguamenti igienici e tecnologici e modifiche nella disposizione delle parti non strutturali dell'edificio, atte a migliorare, senza aumentare la volumetria complessiva, la distribuzione interna delle singole unità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali o di destinazioni di servizio di pubblico interesse in immobili non abitati.

2. Sono altresì ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativi estesi all'intero edificio con mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali purché convenzionati ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o dell'articolo 9 della presente legge.

3. Per gli edifici compresi nei centri storici il termine di cui all'articolo 48, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è elevato a 120 giorni.

28. 06.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*septies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*octies.*
(Adozione dei piani di recupero).

1. I piani di recupero concernenti i centri storici come individuati nell'articolo 4 della presente legge sono adottati previo esame favorevole della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Qualora questa non si esprime entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il parere si intende favorevole.

2. Sono approvati dalla regione i piani di recupero anche all'esterno del perimetro dei centri storici, che contengono modifiche sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

3. Sono altresì approvati dalla regione i piani di recupero relativi a centri storici per i quali lo strumento urbanistico generale non stabilisca una specifica normativa ai sensi del precedente articolo 28-*ter*.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai piani di recupero comprendenti esclusivamente immobili di proprietà di enti pubblici, purché gli interventi previsti non eccedano quelli consentiti dall'articolo 28-*septies* della presente legge.

28. 07.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*octies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*novies.*
(Piani di recupero di iniziativa privata).

1. I proprietari degli immobili ricompresi nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge possono costituire consorzi di comparto.

2. La costituzione del consorzio è consentita con il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i due quinti del valore dell'intero comparto.

3. La delimitazione del comparto e il piano di recupero di iniziativa privata sono sottoposti all'approvazione del comune il quale subordina l'assenso alla stipula di una convenzione di durata decennale che preveda, comunque, la cessione gratuita al comune dei terreni necessari alle opere di urbanizzazione, l'impegno a concordare prezzi di cessione e di locazione delle abitazioni, il divieto di mutare la destinazione d'uso abitativa e di aumentare la cubatura complessiva preesistente nel comparto, eccezion fatta per la cubatura sotterranea disponibile per i parcheggi e sempre che non ne derivino conseguenze negative per la statica degli edifici e per la presenza di reperti archeologici.

28. 08.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*novies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*decies.*
(Interventi di sorveglianza del Ministero dei beni culturali e ambientali).

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali, su proposta della Soprintendenza competente, esercita, con riguardo ai centri storici individuati ai sensi dell'articolo 28-*bis* ovvero dell'articolo 28-*ter* della presente legge, le competenze previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le prescrizioni dettate con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali ai sensi del comma precedente sono inserite in un decreto che viene inviato al comune interessato il quale provvede a darne notizia al pubblico mediante affissione di apposito avviso nell'Albo del comune.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

4. La pubblicazione sostituisce la notifica ai proprietari interessati.

28. 09.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*decies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*undecies.*
(Danno al patrimonio storico culturale).

1. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente da parte del comune o dei proprietari interessati che integri un danno al patrimonio storico-culturale, spetta allo Stato e agli enti pubblici territoriali su cui insiste il bene, nonché alle associazioni di carattere nazionale o locale che perseguano da più di 5 anni quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare discendenti dalle predette prescrizioni, il ripristino dello stato dei luoghi salvo il risarcimento dei danni che dovrà essere liquidato in via equitativa a favore del Ministero dei beni culturali e ambientali.
28. 010.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*undecies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*duodecies.*
(Agevolazioni fiscali).

1. A tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge si applicano le disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512.
28. 011.

Bassanini, Cederna.

*Dopo l'articolo 28-*duodecies, *aggiungere il seguente:*

ART. 28-*terdecies.*
(Compiti delle Soprintendenze).

1. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, le competenti Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono avvalersi di istituti di ricerca altamente qualificati, di associazioni protezionistiche di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività d'istituto sotto il profilo tecnico.
28. 012.

Bassanini, Cederna.

All'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: Il quinto e il sesto comma *con le parole:* Il quinto, il sesto e il settimo comma.
29. 1.

D'Angelo.

All'articolo 29, comma 1, sostituire il punto a) con il seguente:

a) dai proprietari, singoli e riuniti in consorzio o dalla cooperativa edilizia di cui siano soci alla quale abbiano affidato il mandato di realizzazione del piano, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi;.
29. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 29, comma 1, punto 3, sostituire la parola: acquisizione *con la seguente:* cessione.
29. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 29, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a società miste alle quali partecipi anche il comune.
29. 4.

Rocelli.

All'articolo 29, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

3. A costituire il consorzio dei proprietari di cui al precedente primo comma, lettera *a)*, basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. Il consorzio così costituito può conseguire la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione degli immobili dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del consorzio. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.

4. Nel caso in cui i proprietari consenzienti non intendano acquisire gli altri immobili la formazione del consorzio costituisce titolo per il sindaco per procedere alla occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili. Quando non si costituisca il consorzio nel termine all'uopo fissato con apposita diffida sindacale il sindaco può procedere all'occupazione temporanea degli immobili per l'esecuzione diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari ovvero all'esproprio con esecuzione diretta degli interventi previsti o con cessione degli immobili al migliore offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per i precedenti aventi titolo.

5. La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l'adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.

29. 5.

D'Angelo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*.

1, Le disposizioni contenute nel titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 si applicano, con le modifiche e le integrazioni stabilite dal presente capo, nei centri storici delimitati dagli strumenti urbanistici generali, anche se disciplinati da leggi speciali.

2. I comuni delimitano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, il perimetro dei centri storici e individuano altresì le zone dove, per rimediare alle condizioni di degrado, si rende necessario il recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Ai fini dell'individuazione dei centri storici vanno presi in considerazione non solo i vecchi centri urbani tradizionalmente intesi, ma tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, abbiano particolare valore di testimonianza storica o rilevanti qualità urbanistiche o architettoniche.

29.01.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*ter*.

(Riorganizzazione dell'intervento statale).

1. È costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un ufficio centrale per la tutela dei centri storici.

2. Presso il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici di cui fanno parte componenti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e prescelti tra nominativi segnalati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale dei centri storici e dall'associazione Italia nostra.

3. Il comitato di settore di cui al precedente comma oltre a svolgere le ordinarie funzioni di supporto tecnico-scientifico a favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, propone all'attenzione del Ministero i casi di centri storici già delimitati o non ancora delimitati meritevoli di interventi di salvaguardia ai sensi del successivo articolo 29-*decies*.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina con proprio decreto le metodologie, i criteri, gli indirizzi tecnici per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 diretti alla salvaguardia dei centri storici.

29. 02.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*quater*.

(Partecipazione nei procedimenti amministrativi di carattere urbanistico).

1. I comuni possono acquisire per lo svolgimento dei compiti prefigurati dall'articolo 2 i pareri e le proposte provenienti da associazioni ed enti di carattere nazionale che perseguano quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici.

2. A tal fine possono rivolgere specifica richiesta di ausilio all'Ufficio centrale per la tutela dei centri storici, costituito presso il Ministero dei beni culturali e ambientali.

3. All'Ufficio centrale potranno pervenire inoltre da parte di cittadini e di associazioni proposte e pareri che, se considerati meritevoli di apprezzamento dal Comitato di settore per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, saranno segnalati ai comuni interessati.

29. 03.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*quater, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*quinquies*.

(Prescrizione degli strumenti urbanistici generali relativi ai centri storici).

1. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali relative ai centri storici in essi delimitati devono essere rivolte al recupero del tessuto urbano storico nel suo insieme o nelle singole unità edilizie mediante azioni di restauro e di risanamento conservativo.

2. Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia. A tale fine le unità edilizie, comprendenti edifici ed aree scoperte di pertinenza, sono classificate in categorie con riferimento alle loro caratteristiche tipologiche: lo strumento urbanistico generale indica l'appartenenza delle unità edilizie alle diverse categorie e le modalità degli interventi ammissibili per ciascuna di esse.

29. 04.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*sexies*.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi nei centri storici previsti dagli strumenti urbanistici generali che siano redatti o variati in conformità al precedente articolo possono essere attuati:

a) mediante concessione edilizia relativa alle singole unità edilizie in conformità alla specifica disciplina dettata dallo strumento urbanistico generale;

b) sulla base di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

2. Nell'ambito delle zone di recupero sono consentiti, fino all'attuazione dei

piani attuativi, soltanto gli interventi previsti nel successivo articolo 29-*septies* ove il vigente strumento urbanistico generale non sia stato redatto o variato in conformità del secondo comma del presente articolo.

3. In ogni caso tutti gli interventi da eseguirsi nei centri storici devono ispirarsi alle finalità del restauro e del risanamento conservativi così come specificate nell'articolo 31, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

29. 05.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29-sexies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*septies*.

(Interventi ammessi nelle zone di recupero dei centri storici).

1. Nelle zone di recupero dei centri storici, anche se disciplinati da leggi speciali, fino all'approvazione di uno strumento urbanistico generale formato o variato secondo i criteri di cui all'articolo 5 o di un piano attuativo sono consentiti, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, esclusivamente interventi edilizi che riguardino opere interne e singole unità immobiliari, consistenti in adeguamenti igienici e tecnologici e modifiche nella disposizione delle parti non strutturali dell'edificio, atte a migliorare, senza aumentare la volumetria complessiva, la distribuzione interna delle singole unità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali o di destinazioni di servizio di pubblico interesse in immobili non abitati.

2. Sono altresì ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativi estesi all'intero edificio con mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali purché convenzionati ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, o dell'articolo 29 della presente legge.

3. Per gli edifici compresi nei centri storici il termine di cui all'articolo 48, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è elevato a 120 giorni.

29. 06.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29-septies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*octies*.

(Adozione dei piani di recupero).

1. I piani di recupero concernenti i centri storici sono adottati previo esame favorevole della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. Qualora questa non esprima il proprio assenso entro 15 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.

2. Sono approvati dalla regione i piani di recupero anche all'esterno del perimetro dei centri storici, che contengono modifiche sostanziali alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

3. Sono altresì approvati dalla regione i piani di recupero relativi a centri storici per i quali lo strumento urbanistico generale non stabilisca una specifica normativa ai sensi del precedente articolo 5.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai piani di recupero comprendenti esclusivamente immobili di proprietà di enti pubblici, purché gli interventi previsti non eccedano quelli consentiti dall'articolo 7 della presente legge.

29. 07.

Ceruti.

Dopo l'articolo 29-octies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*nonies*.

(Piani di recupero di iniziativa privata).

1. I proprietari degli immobili ricompresi nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 28-*bis* della presente legge possono costituire consorzi di comparto.

2. La costituzione del consorzio è consentita con il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i due quinti del valore dell'intero comparto.

3. La delimitazione del comparto e il piano di recupero di iniziativa privata sono sottoposti all'approvazione del comune il quale subordina l'assenso alla stipula di una convenzione di durata decennale che preveda, comunque, la cessione gratuita al comune di terreni necessari alle opere di urbanizzazione, l'impegno a concordare prezzi di cessione e di locazione delle abitazioni, il divieto di mutare la destinazione d'uso abitativa e di aumentare la cubatura complessiva preesistente nel comparto, eccezion fatta per la cubatura sotterranea disponibile per i parcheggi e sempre che non ne derivino conseguenze negative per la statica degli edifici.

29. 08.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*nonies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*decies.*

(Interventi di salvaguardia del Ministero per i beni culturali e ambientali).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali si avvale del comitato di settore di cui al secondo comma dell'articolo 29-*ter* al fine di esercitare, con riguardo ai centri storici individuati ai sensi dell'articolo 29-*bis* ovvero dell'articolo 29-*ter* della presente legge, le competenze previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le prescrizioni dettate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi del comma precedente sono inserite in un decreto che viene trasmesso al comune interessato che provvede a darne notizia al pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del comune.

3. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

29. 09.

Ceruti.

*Dopo l'articolo 29-*decies, *aggiungere il seguente:*

ART. 29-*undecies.*

(Danno al patrimonio storico-culturale).

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente da parte del comune o dei proprietari interessati che integri un danno al patrimonio storico-culturale, spetta allo Stato e agli enti pubblici territoriali su cui insiste il bene, nonché alle associazioni di carattere nazionale che perseguano da più di 5 anni quali finalità statutarie la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare discendenti dalle predette prescrizioni, il ripristino dello stato dei luoghi, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni che dovrà essere liquidato in via equitativa a favore del Ministero per i beni culturali e ambientali.

29. 010.

Ceruti.

All'articolo 30, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, il comma precedente si applica anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

30. 1.

D'Angelo.

All'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole da: ovvero *fino a* scaduti.

31. 1.

Bulleri.

All'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: singoli immobili *con le seguenti:* singole unità immobiliari.
31. 2.

Bulleri.

All'articolo 31, comma 1, sostituire le parole da : Inoltre *fino a:* n. 10 *con le seguenti:* Inoltre sono consentiti gli interventi, di cui alle lettere *a), b)* dell'articolo 31 senza modifiche di destinazione d'uso, riguardanti globalmente uno o più edifici; quelli di cui alle lettere *c), d)* dell'articolo 31 con possibilità di modifica delle destinazioni d'uso residenziale preesistente per non più del 25 per cento, riguardanti globalmente uno o più edifici, purché il concessionario si impegni con atto trascritto, a favore del comune e a cura e spese dell'interessato a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e/o canoni di locazione concordati con il comune e a concorrere per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31 negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
31. 3.

Bulleri.

All'articolo 31, comma 1, aggiungere, dopo le parole: dalle lettere *a), b), c)* dell'articolo 31 che riguardino singoli immobili o parti di essi, *le seguenti:* con il mantenimento delle destinazioni d'uso precedenti.
31. 4.

Ronchi.

All'articolo 31, comma 1, aggiungere, dopo le parole: di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31, *le seguenti:* con il mantenimento delle.
31. 5.

Ronchi.

All'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: limitatamente alla percentuale suindicata mantenuta ad uso residenziale.
31. 6.

Ronchi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

All'articolo 31, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono aggiunte le parole: « nonché la modifica o la sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle superfici utili preesistenti, ove non sia consentito dalla normativa locale vigente ».
31. 01.

D'Angelo.

All'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi i trasferimenti, le permute, le assegnazioni ed i servizi posti in essere fra la cooperativa ed i propri soci o fra i soci della medesima cooperativa ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1; gli stessi, ove rientrino nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro, sono soggetti all'imposta fissa minima.
33. 1.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini.

All'articolo 33, comma 1, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo precedente.
33. 2.

Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole da: di cui *fino a:* interventi *con le seguenti:* consistenti nel non assoggettamento all'imposta locale sui redditi per

un periodo di 15 anni dalla data di ultimazione degli interventi.
33. 3.

Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: contro *fino a:* defunto *con le seguenti:* ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni, ovvero, il coniuge separato al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto.
35. 1.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli.

All'articolo 35, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente *more uxorio* e può essere riservato dal regolamento per le assegnazioni adottato dalla cooperativa agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
35. 2.

Boselli, Bulleri.

All'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla regione, in deroga al divieto statutario previsto all'articolo 72, comma 2, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne sono assegnatari.
36. 1.

Bulleri, Sapio, Boselli.

All'articolo 36, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi la totalità degli alloggi compresi nell'edificio oggetto della richiesta di autorizzazione e che detta richiesta sia deliberata nell'assemblea generale ordinaria validamente costituita, in prima convocazione, con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti o rappresentati;
36. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 36, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti o rappresentati *con le seguenti:* all'unanimità.
36. 3.

Ronchi.

All'articolo 36, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;.
36. 4.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 36, comma 2, lettera c), aggiungere in fine: e sia versato al comune il conguaglio degli oneri di urbanizzazione.
36. 5.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

All'articolo 36, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) ogni socio assegnatario che richieda la cessione in proprietà abbia versato alla cooperativa almeno il 30 per cento del valore dell'alloggio o lo abbia abitato ininterrottamente per almeno 5 anni.
36. 6.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

All'articolo 36, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa.
36. 7.

Fornasari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. Il punto 3 del primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è così sostituito:

« le cooperative edilizie, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma d'intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatori, in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato della misura massima del 20 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.

Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili saranno poste in locazione con le norme di cui all'articolo 14 della presente legge.

I comuni vigilano sull'applicazione della predetta norma e trasmettono ogni sei mesi alla regione le variazioni riscontrate tra gli assegnatari delle cooperative fruenti del contributo dello Stato per l'aggiornamento dell'anagrafe regionale degli utenti ».
37. 01.

Filippini Rosa, Ceruti.

All'articolo 38, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) promuovere e aggiornare un'anagrafe del patrimonio abitativo sfitto.
38. 1.

Ronchi.

All'articolo 38, sopprimere il comma 3.
38. 2.

Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 38, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico, il segretario generale del CER può stipulare uno o più contratti con imprese a prevalente partecipazione pubblica e con società specializzate costituite fra gli operatori del settore.
38. 3.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine: e con società specializzate costituite tra gli operatori del settore.
38. 4.

Gottardo.

All'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Tutte le informazioni raccolte dagli osservatori della condizione abitativa sono pubbliche e devono essere fornite a chiunque ne faccia richiesta, senza aggravio di spesa. Il sistema informativo deve prevedere la possibilità di accesso ai dati,

senza aggravio di spesa, da terminali di utenti che ne facciano richiesta.
38. 5.

Ronchi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è istituito il laboratorio tipologico nazionale con il compito di attuare e promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo della modellistica in edilizia.

2. Le relative spese di attrezzature e gestione gravano sul capitolo n. 1146 di detto Ministero.

3. È consentita la gestione fuori bilancio delle entrate e delle spese la cui disciplina è prevista da apposito regolamento che è emanato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

4. È altresì consentito l'affidamento in concessione della gestione a enti pubblici o privati ferma restando la partecipazione del Ministero nelle scelte dell'utilizzazione scientifica del laboratorio stesso.
38. 01.

Governo.

All'articolo 39, sopprimere il comma 2.
39. 1.

Bonfatti Paini, Boselli.

All'articolo 39, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, così come modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 47, è abrogato. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 20, comma 1 e 2, e 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
39. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. .....

1. Sulle disponibilità di contributi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e relativi ai finanziamenti dei programmi di edilizia residenziale agevolata, il comitato esecutivo del CER è autorizzato ad assegnare alle regioni interessate contributi in conto capitale, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, fino all'importo massimo complessivo di lire 50 miliardi da assegnare ai soci delle cooperative del consorzio regionale tra cooperative Aternum di Pescara, del consorzio Conep di Torino, del consorzio Cief di Lecco e del consorzio Copref di Reggio Emilia.

2. La concessione del contributo è subordinata all'accertamento da parte della regione competente dei requisiti soggettivi dei soci di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e può avvenire anche in deroga alle norme che prevedono il divieto di cumulo con prestiti erogati dal fondo di ristabilimento europeo.

3. Ai programmi costruttivi in corso di realizzazione da parte delle singole cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 sono applicabili i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21-*bis* della richiamata legge 25 marzo 1982, n. 94.
39. 01.

D'Addario.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. .....

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, lettera *q)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, il CER è autorizzato, in via straordinaria, a disporre con i fondi esistenti e relativi ai programmi di edilizia agevolata, un finanziamento straordinario non superiore a lire 5 miliardi a ciascuna delle regioni Abruzzi, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per la concessione di contributi in conto capitale, da destinare a soci di cooperative nelle condizioni previste dall'articolo 21-*bis* della legge 25 marzo 1982, n. 94, prescindendo dall'ultimazione dei lavori ed in deroga alle disposizioni di divieto di cumulo con prestiti erogati dal fondo di ristabilimento europeo.

2. Le regioni stabiliscono modalità e procedure di concessione dei contributi.
39. 02.

D'Addario.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. .....
(Contributi straordinari).

1. Il comitato esecutivo del CER è autorizzato ad attribuire a ciascuna delle regioni Abruzzi, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna un finanziamento straordinario non superiore a lire 5 miliardi, per la concessione di contributi in conto capitale, con le modalità dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito dalla legge 25 marzo n. 94 del 1982, da destinare a soci di cooperative nelle condizioni previste dall'articolo 21-*bis* della medesima legge.

2. La concessione dei contributi, di cui al comma precedente, è subordinata all'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da leggi regionali in materia di edilizia residenziale agevolata o convenzionata, prescinde dall'ultimazione dei lavori, è limitata ai soci che abbiano effettuato anticipazioni, è in deroga alle disposizioni di divieto di cumulo con prestiti erogati dal fondo di ristabilimento europeo.

3. Le regioni stabiliscono procedure e modalità di concessione dei contributi.
39. 03.

D'Addario.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. .....

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono estese alle cooperative realizzate, a seguito dei fenomeni bradisismici e degli eventi calamitosi del novembre 1980 e del febbraio 1983, in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nei territori dei comuni di Bacoli e di Pozzuoli.
39. 04.

Martuscelli, Scotti, Mastrantuono, Ciampaglia, D'Angelo.

Desidero informare i componenti la Commissione che nella serata di ieri la presidenza ha ricevuto un telegramma dalle segreterie nazionali della CGIL, CISL e UIL, avente per oggetto la richiesta di un incontro immediato al fine di valutare le conseguenze, sui provvedimenti legislativi all'esame dell'VIII Commissione, della sentenza della Corte costituzionale che assegna all'edilizia residenziale pubblica l'intero gettito dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere *b) c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Compatibilmente con il calendario dei lavori, se i rappresentanti dei diversi gruppi si dichiareranno d'accordo in questo senso, intenderei fissare l'audizione dei rappresentanti sindacali martedì 9 maggio alle 15,30, per avere successivamente la possibilità di convocare anche i rappresentanti della Confindustria, che hanno ugualmente sollecitato un'audizione sulle medesime problematiche.

Avremo così la possibilità di iniziare successivamente l'esame degli emendamenti al testo unificato in discussione, disponendo degli opportuni elementi di conoscenza circa le posizioni delle parti sociali.

GABRIELE PIERMARTINI. Desidero preannunciare la presentazione di un emendamento volto a finanziare in maniera particolare interventi destinati alle grandi città, che sono quelle con i più rilevanti problemi abitativi, come si deduce anche dalla questione degli sfratti.

LUIGI BULLERI. Tornando all'ordine dei lavori, suggerirei di fissare l'audizione dei rappresentanti sindacali alle 16 di martedì 9 maggio.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Ritengo che la sentenza della Corte costituzionale, cui il presidente ha fafto riferimento, sia effettivamente di notevole rilevanza e abbia, almeno in parte, modificato i termini di una serie di questioni contenute nel provvedimento all'esame della Commissione, se non altro dal punto di vista delle disponibilità finanziarie.

In secondo luogo, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, si pone un problema sul quale la Commissione dovrà riflettere, decidendo di prevederne la soluzione direttamente nel provvedimento attualmente in esame o di ipotizzare l'elaborazione di una normativa a sé stante: si tratta di stabilire come e se coinvolgere le parti sociali all'interno degli organismi istituzionali che regolano l'edilizia residenziale (il CER ed il suo comitato esecutivo).

Tali problematiche, quindi, rendono opportuno lo svolgimento delle audizioni con i rappresentanti sindacali ed industriali (che sono quelli che contribuiscono al pagamento dei contributi *ex*-Gescal); sulla scoprta delle riflessioni scaturite da questi incontri e degli elementi già emersi in sede di dibattito parlamentare, la nostra Commissione potrà decidere opportunamente le modalità del seguito dell'esame del provvedimento in discussione.

A questo punto, chiedo al presidente se vi sia la possibilità di procedere già nella seduta odierna alla presentazione ed illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il tempo a nostra disposizione è molto limitato, poiché alle 10 di questa mattina l'Assemblea esaminerà gli emendamenti relativi al decreto sui mondiali di calcio e, prima di quell'orario, dovremo riunirci in sede di Comitato dei nove.

Devo dire, inoltre, che nonostante la mole di lavoro svolta proficuamente dal Comitato ristretto ci troviamo in presenza di un gran numero di emendamenti che, da parte mia (e mi scuso per questo) non ho ancora potuto esaminare nei loro molteplici aspetti.

Un rinvio della seduta odierna può essere motivato non soltanto dalla necessità di ascoltare preventivamente i rappresentanti dei sindacati e della Confindustria, ma anche dall'opportunità di esaminare approfonditamente gli emendamenti presentati (anche se tale esigenza non viene manifestata dal relatore, che ha già diligentemente svolto questo lavoro).

Pertanto, nelle giornate fra mercoledì e giovedì della prossima settimana, potremo procedere all'esame del provvedimento, compatibilmente con gli impegni di calendario (fra i quali ricordo, mercoledì prossimo, l'esame in Assemblea della disciplina sulla difesa del suolo).

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Se ho ben capito, dunque, durante la prossima settimana svolgeremo le audizioni e terremo una seduta per proseguire l'esame del testo unificato in discussione.

PRESIDENTE. Esattamente, se la Commissione consentirà.

MARISA BONFATTI PAINI. Occorre tener anche conto degli impegni congressuali della prossima settimana...

PRESIDENTE. Mi risulta che, fino a giovedì 11 maggio, i nostri lavori possano proseguire regolarmente.

Pertanto, propongo di procedere nella prossima settimana sia allo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL, sia al seguito dell'esame del testo unificato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

A tal fine, convocherò l'ufficio di presidenza martedì prossimo, alle 15,30.

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 24 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO